

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Proroga e modifica del 28 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È prorogata la validità del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000¹ che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2000 al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie²:

Convenzione addizionale 2000 al CCL per le costruzioni ferroviarie del 16 marzo 1998

Art. 1 In generale

Art. 2 Adeguamento salariale 2000

Art. 3 Ore flessibili (modifica dell'art. 12 cpv. 5 CCL „ore flessibili,,)

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.

¹ FF 2000 4513

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

28 novembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz